

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>Fondo per la realizzazione del piano la buona scuola (Art. 1, c. 4 e 5) E' prevista l'istituzione di un Fondo, con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e 3 miliardi di euro per il 2016, finalizzato all'attuazione degli interventi del programma "la buona scuola", per la realizzazione di un piano assunzioni docenti e per il potenziamento di progetti di alternanza scuola – lavoro.</p>	<p>La norma prevede un significativo stanziamento di Fondi per l'istruzione. La dotazione finanziaria è finalizzata, nello specifico, all'assunzione di 150mila docenti precari e a potenziare il legame istruzione-mercato del lavoro, attraverso l'implementazione dei progetti alternanza scuola-lavoro e la diffusione della rete <i>wireless</i> nelle scuole.</p>	<p>Manca l'individuazione delle risorse complessivamente stanziare saranno destinate ai progetti di alternanza scuola-lavoro.</p>
<p>Sostegno alle aggregazioni di imprese per lo sviluppo di attività innovative (Art., 1 c. 6) La norma modifica l'intervento introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 56 -57) che ha istituito un Fondo destinato al sostegno delle imprese che si associano per attività di R&S su <i>software</i> e <i>hardware</i> e per l'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali, nell'ambito della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale.</p>	<p>La modifica incrementa, opportunamente, la dotazione del Fondo a 10 milioni di euro per il 2015 (era pari a 5 milioni di euro nel 2014). Positiva è, altresì, l'inclusione delle reti di impresa (che, nel programma comune di rete, prevedono lo sviluppo di attività innovative) tra le tipologie di aggregazioni destinatarie dell'intervento, prima limitato alle associazioni temporanee di imprese (ATI) e ai raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). Tuttavia, viene inserita una restrizione, prevedendo che le imprese che costituiscono l'aggregazione siano composte da almeno 15 individui.</p>	<p>La restrizione dimensionale imposta alle imprese che si associano non appare in linea con l'obiettivo generale dell'intervento di sostenere imprese che operano su manifattura sostenibile e artigianato digitale. Ci sono, infatti, tante imprese del settore con un numero di dipendenti inferiore a quello imposto dalla norma e che, comunque, necessitano di questo tipo di sostegno.</p>
<p>Stabilizzazione degli 80 euro (Art. 1, c. 12 a 15) E' prevista la stabilizzazione del bonus introdotto</p>	<p>La conferma del bonus potrà dare fiducia ai percettori e trasformare le risorse loro attribuite in maggiori consumi. Cionondimeno</p>	<p>Occorre parificare gradualmente la "no tax area" sui redditi da lavoro ai livelli di quella prevista</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>dall' art.1, DL 66/2014. A tal fine, viene sostituito il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR avente lo stesso tenore della precedente disposizione. In particolare, la norma riconosce un credito d'imposta di 960 euro, qualora le detrazioni da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) non siano sufficienti a coprire le imposte dovute, fino ad un tetto massimo di reddito lordo annuo di 24 mila euro. Il bonus spetta in misura decrescente, fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 26 mila euro di reddito, secondo la seguente proporzione (26.000 – reddito complessivo)/2.000.</p>	<p>il bonus consolida la distanza tra la tassazione delle diverse tipologie di redditi da lavoro, poiché è concesso esclusivamente per i redditi da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati. In tal modo, la "no tax area" si attesta a 10 mila euro per i redditi da lavoro dipendente, mentre rimane a 7.500 per i redditi da pensione, a 4.800 per i redditi da lavoro autonomo e quelli delle imprese individuali in contabilità semplificata, a 0 per le imprese in contabilità ordinaria.</p>	<p>per i lavoratori dipendenti. Non è comprensibile che sia dato un valore fiscale diverso al reddito realizzato e tassato in ragione dell'attività esercitata per produrlo.</p>
<p>Tassazione buoni pasto (Art. 1, c. 16 e 17) Le prestazioni sostitutive di mensa (buoni pasto) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo giornaliero di: 5,29 euro, se la prestazione è riconosciuta sotto forma di buono cartaceo; 7,00 euro, se la prestazione è riconosciuta tramite card elettronica.</p>	<p>La misura prevede l'innalzamento del limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto acquistati in favore di lavoratori dipendenti ma con esclusivo riferimento ai <i>ticket</i> elettronici.</p>	
<p>Deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP (Art. 1, c. 20 a 24) La norma dispone l'integrale deduzione del costo relativo al personale assunto con contratto a tempo</p>	<p>Il riconoscimento del credito d'imposta del 10% dell'IRAP dovuta per imprese e professionisti senza dipendenti, dà risposta a coloro che avrebbero visto aumentare l'IRAP nel 2015, stante il ripristino dell'aliquota base</p>	<p>Questa misura rappresenta uno degli interventi qualificanti della Legge di Stabilità e risponde ad esigenze manifestate dalle imprese sin dal momento</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>indeterminato dalla base imponibile IRAP, a decorrere dal 2015.</p> <p>Per le imprese e i professionisti che non si avvalgono di dipendenti, invece, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 10% dell' IRAP dovuta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Anche tale previsione decorre dall'anno d'imposta 2015.</p> <p>Vengono, tuttavia, ripristinate le aliquote IRAP vigenti nel 2013. Il comma 22 della legge di Stabilità abroga la disposizione del DL 66/2014 che aveva ridotto mediamente del 10% le diverse aliquote regionali.</p> <p>La norma ha efficacia retroattiva e pertanto, già dell'esercizio 2014, il carico fiscale IRAP torna ad essere più alto.</p>	<p>al 3,90%.</p>	<p>dell'introduzione dell'IRAP.</p> <p>Si ribadisce l'importanza di aumentare la franchigia IRAP.</p> <p>Occorre, inoltre, definire gli elementi che escludono con certezza l'applicazione dell'IRAP per imprese individuali e professionisti non dotati di "autonoma organizzazione".</p> <p>E' inconcepibile, infatti, che ci siano ancora oggi - dopo tante sentenze ed ordinanze di Corte Costituzionale e Cassazione - imprenditori individuali e professionisti che versano comunque il tributo regionale, per evitare un possibile contenzioso con l'Agenzia delle entrate.</p>
<p>TFR in busta paga (Art. 1, c. 26 a 34)</p> <p>A far data dal 1° marzo 2015 è previsto, in via sperimentale, che il datore di lavoro, a fronte di esplicita richiesta da parte del lavoratore dipendente, liquidi mensilmente la quota maturanda di TFR.</p> <p>La richiesta è facoltativa, ma irrevocabile, fino al 30</p>	<p>La norma descrive chiaramente i diritti dei lavoratori, molto meno le modalità (demandate all'emanazione di un successivo Decreto) con cui l'impresa potrà ricostituire la liquidità necessaria per far fronte a tale anticipazione.</p> <p>Occorre rilevare che, la maggiore tassazione che verrebbe applicata sul maggior reddito</p>	<p>E' necessario che l'anticipo del TFR avvenga attraverso un meccanismo automatico che renda neutra, per la capacità finanziaria e i costi delle piccole imprese, l'erogazione del salario differito ai propri dipendenti.</p> <p>Si ritiene, inoltre, che la</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>giugno 2018. I datori di lavoro che non intendono utilizzare risorse proprie, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un apposito Fondo istituito presso l'INPS, a sua volta assistito dalla garanzia dello Stato. Per poter accedere ai finanziamenti, l'impresa deve richiedere idonea Certificazione all'INPS, attestante la quota di TFR maturato per ciascun lavoratore ed il relativo montante retributivo. Sulla base di detta certificazione il datore di lavoro potrà presentare richiesta di finanziamento ad una banca che aderisce all'accordo da stipularsi tra Ministero del Lavoro, MEF e ABI. Il tasso applicato a tale finanziamento non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR.</p>	<p>dovuto all'anticipazione del TFR, potrebbe rappresentare un deterrente per i lavoratori nel richiedere l'anticipazione stessa. L'anticipazione del TFR in busta paga non consentirà più alle imprese di utilizzare il TFR come fonte di autofinanziamento. La concessione di liquidità da parte delle banche, assistita dalla garanzia dallo Stato, difficilmente potrà consentire a tutte le imprese di ricostituire il polmone finanziario del TFR a parità di condizioni e di costi. L'anticipazione del TFR e l'aumento della tassazione sui Fondi pensione rischiano, inoltre, di rappresentare un disincentivo per la costruzione del secondo pilastro della previdenza complementare.</p>	<p>previdenza complementare, a fronte dell'introduzione del sistema contributivo, debba essere sostenuta e non penalizzata dallo Stato.</p>
<p>Credito di imposta per attività di R&S (Art. 1, c. 35) La norma riscrive l'art. 3 del DL "Destinazione Italia". E' previsto un credito di imposta nella misura del 25% delle spese per attività di R&S (50% per le spese relative all'assunzione di profili altamente qualificati e per quelle relative alla ricerca <i>extra muros</i>), sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. L'importo massimo riconosciuto a ciascun</p>	<p>La portata e l'impatto dell'intervento vengono sostanzialmente depotenziati rispetto a quanto previsto nel DL "Destinazione Italia":</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata dimezzata l'entità dell'agevolazione fiscale; - è stata eliminata la previsione che tale credito d'imposta sia destinato alle sole imprese e reti di impresa con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro; - sono stati dilazionati ulteriormente i tempi di attuazione della misura; 	<p>Occorre individuare misure di potenziamento di questo strumento rendendo, ad esempio, il beneficio fiscale di carattere strutturale e concedendo alle PMI un credito di imposta più alto.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>beneficiario è pari a 5 milioni di euro, mentre la soglia minima di spesa nelle attività di R&S che le imprese devono effettuare in ciascun periodo di imposta è pari a 30 mila euro. Destinatari dell'agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - è stata abolita la norma sul credito di imposta per l'assunzione dei profili altamente qualificati entrata in vigore all'inizio di agosto. <p>Positivi appaiono, invece, rispetto alla precedente disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il riconoscimento di un importo massimo annuale più alto; - una soglia minima di spesa in attività di R&S più bassa; - l'allungamento fino al 2019 del periodo di agevolazione. 	
<p>Patent Box (Art. 1, c. 37 a 45) La norma prevede un regime opzionale di esclusione parziale dalla formazione del reddito complessivo (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016, al 50% dal 2017) dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali: brevetti e marchi funzionalmente assimilabili (ad esclusione dei marchi commerciali) e altri beni immateriali. Il DL 24 gennaio 2015 n. 3, attualmente in discussione in Parlamento, all'art. 5 potenzia lo strumento, includendo anche i marchi commerciali tra i beni agevolati. Il decreto, inoltre, modifica il calcolo che individua la quota massima dei redditi detassabili: al denominatore dovrà essere indicata</p>	<p>Si tratta di un beneficio che sarà utilizzato da una platea molto ristretta di imprese (quelle più strutturate) e avrà, pertanto, ricadute molto limitate in termini di sostegno alle attività di R&S.</p>	<p>Il nuovo regime di defiscalizzazione non appare lo strumento più adeguato a sostenere le attività di R&S delle imprese più piccole. Invece che potenziare questo strumento, sarebbe stato preferibile potenziarne altri più incentivanti come, ad esempio, il credito di imposta per le attività di R&S.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>(come in precedenza) la totalità delle spese sostenute sul bene, mentre il numeratore (che prima includeva solo le spese di ricerca e sviluppo sul bene intangibili) viene incrementato dai costi sostenuti per l'acquisto dello stesso e per le attività di R&S affidate a società del gruppo.</p>		
<p>Ecobonus e ristrutturazioni (Articolo, 1 c. 47) L'articolo mantiene per tutto il 2015 l'Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica degli edifici nella misura del 65% e la detrazione per le ristrutturazioni nella misura del 50%.</p>	<p>In edilizia, il mercato del recupero e del rinnovo ha rappresentato, in questi anni di crisi, l'unico sbocco per le imprese del settore. Il mantenimento di tali incentivi, nella misura attuale, anche per il 2015 è certamente positivo. Senza questa disposizione, infatti, dal 1° gennaio 2015 sulle spese relative alle ristrutturazioni delle abitazioni si sarebbe applicata l'aliquota del 40% mentre per le spese connesse alla riqualificazione energetica degli edifici si sarebbe applicata una detrazione del 50%.</p>	<p>La proroga rappresenta un risultato positivo. Bisogna però rilevare che andrebbe profuso uno sforzo ulteriore per potenziare ulteriormente questi incentivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliandone l'ambito di applicazione, estendendo l'applicabilità della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici agli immobili strumentali delle imprese e allargando alle spese connesse alle manutenzioni ordinarie la detrazione sulle ristrutturazioni delle abitazioni; - semplificando le procedure di accesso e riducendo il periodo di detraibilità; - operando una stabilizzazione, mantenendo le percentuali attuali

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
		per almeno un triennio e, successivamente, operando una rimodulazione in funzione dei costi/benefici di ciascun intervento.
<p>Introduzione del nuovo regime forfetario (Art. 1, c. 54 a 89) Viene introdotto un regime agevolato che sostituisce tutti gli altri regimi fiscali di favore, compreso il vecchio regime minimi, a decorrere dal 2016 (cfr. art. 10 del DL 192/2014, "Proroga termini", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11). A differenza dei precedenti, il nuovo regime non è limitato a chi inizia l'attività e non prevede limiti di durata o di età, ma l'imposta sostitutiva aumenta dal 5% al 15%. Un'altra novità è la previsione di soglie di ricavi/compensi differenziate rispetto al tipo di attività esercitata, quando per il vecchio regime era previsto un unico limiti di ricavi di 30 mila euro. In particolare, il nuovo regime forfetario sarà applicabile ad imprese individuali ed autonomi che dichiarano ricavi/compensi compresi tra i 15 e i 40 mila euro. Per accedere al regime occorre che nell'anno precedente non siano stati sostenuti costi relativi a</p>	<p>Il nuovo regime introduce importanti semplificazioni per le imprese e per gli autonomi. Tuttavia, lo stesso, comporta un prelievo fiscale più pesante per la maggior parte dei professionisti e delle piccole imprese che rientrano nei limiti previsti. I vantaggi assicurati dalla semplificazione degli adempimenti per professionisti e piccole imprese verrebbero infatti azzerati, in molti casi, dalla tassazione sostitutiva al 15% e da una forfetizzazione dei costi insita nei coefficienti di redditività.</p>	<p>Per realizzare una effettiva semplificazione e riduzione del prelievo fiscale, è opportuno rivedere verso l'alto le soglie di accesso al regime forfetario, al fine di estendere la platea dei beneficiari. Occorre, inoltre, ridurre l'aliquota del 15%. La semplificazione non deve essere pagata attraverso l'aumento del prelievo fiscale.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>beni strumentali superiori a 20 mila euro e spese per prestazioni di lavoro superiori a 5 mila euro. E' necessario, inoltre, che i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilato. La verifica della suddetta prevalenza, tuttavia, non è rilevante qualora la somma di tutti i redditi percepiti non eccede l'importo di 20.000 euro.</p> <p>I tratti più importanti di semplificazione del nuovo regime forfetario sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esonero dal versamento dell'IVA, dell'IRAP, dell'IRPEF e dalle relative imposte addizionali; 2) esclusione dalla tenuta dei registri fiscali (resta l'obbligo di emissione e conservazioni di ricevute fiscali, scontrini e fatture nonché di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto); 3) determinazione del reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività (forfetizzazione dei costi) differenziato in ragione dell'attività esercitata; 4) al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per i primi tre anni, il reddito determinato con le modalità di cui al punto 3, è ridotto di un terzo; 5) applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 15%; 		

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>6) esclusione dagli studi di settore; 7) i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.</p> <p>Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi pensionistici dell'imprenditore (IVS), non si rende applicabile il reddito minimale, per cui i contributi si versano solo con riferimento al reddito dichiarato.</p>		
<p>Finanziamento ammortizzatori sociali e agevolazioni contratti a tempo indeterminato (Art. 1, c. 107 e 108)</p> <p>Per far fronte all'attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, dei servizi per l'impiego ed al fine di incentivare la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, è istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo la cui dotazione è pari a 2 miliardi e 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2 miliardi per il 2017.</p>	<p>In materia di risorse destinate agli ammortizzatori sociali, non è possibile dare una valutazione compiuta, in quanto la norma non opera una distinzione sulla quantificazione delle risorse destinate all'attuazione del <i>Jobs Act</i> ed al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.</p>	
<p>Piccola mobilità (Art. 1, c. 114)</p> <p>Rifinanziamento della disciplina in materia di assunzioni dalle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese che occupano meno di 15 dipendenti.</p>	<p>La norma provvede a sanare la posizione dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni agevolate entro il 31 dicembre 2012 assicurando, in relazione a dette assunzioni, il mantenimento del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo previsto dagli art. 8, comma 2 e 25, comma 9, Legge 223/91, per tutta la durata ivi stabilita ovvero,</p>	<p>Il rifinanziamento ha evitato che venisse leso il legittimo affidamento che tali datori di lavoro avevano riposto sulla possibilità di godere degli sgravi contributivi per la durata prevista, determinando il rischio di un grave contenzioso nei</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
	rispettivamente, di 12 e 18 mesi, nel limite massimo di 35.550.000 euro.	confronti dell'Inps.
<p>Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 1, c. 118 a 124) Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è riconosciuta la decontribuzione per 36 mesi nel limite di 8.060 euro annui. La dotazione finanziaria della presente misura è pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, sulla base delle risorse del Fondo di rotazione destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione non ancora impegnate al 30 settembre 2014.</p>	<p>La decontribuzione totale per i neo assunti incentiva le nuove assunzioni. Lo sgravio introdotto comporta la cancellazione degli incentivi per i disoccupati di lunga durata per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015. La misura, di carattere sperimentale, non contiene le caratteristiche di selettività e di occupazione aggiuntiva che aveva, invece, il bonus introdotto dal governo Letta e dalla precedente normativa in materia (Legge 407/1990).</p>	
<p>Misure per la famiglia: bonus bebè (Art. 1, c. 125 a 132) Per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente. La provvidenza è corrisposta fino al compimento del terzo anno di età del minore. Ai fini dell'erogazione dell'importo è necessario che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello della nascita del bambino beneficiario, un reddito complessivamente non superiore 25.000 euro annui (ISEE). Inoltre, al fine di contribuire alle spese per il</p>	<p>La misura costituisce un indubbio sostegno alla genitorialità, senza distinzione categoriale, con l'intento, tra gli altri, di incrementare il tasso di natalità del Paese.</p>	<p>Stanziamenti di questa natura produrrebbero maggiori effetti se venissero erogati non per un periodo limitato di tempo, ma in maniera strutturale, garantendo anche la fruizione di beni e servizi, come avviene negli altri Paesi europei.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>mantenimento dei figli sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, non superiore a 8.500 euro annui.</p>		
<p>Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Art.1, c. 309 a 311)</p> <p>La disposizione interviene sulla normativa che regola l'attività dei patronati. Le modalità di intervento riguardano tre aspetti: quello economico finanziario; quello organizzativo- strutturale e quello operativo.</p> <p>Riguardo all'aspetto economico – finanziario, il provvedimento diminuisce il finanziamento dei patronati di 35 milioni di euro e introduce un meccanismo che riduce l'anticipazione delle somme spettanti ai patronati dall'80% al 72%.</p> <p>Relativamente all'aspetto organizzativo - strutturale, definisce i requisiti minimi che deve avere un'organizzazione di rappresentanza per poter costituire un nuovo patronato nonché quelli che un nuovo patronato deve avere al momento della sua costituzione. Il livello minimo di presenza territoriale</p>	<p>Il taglio delle risorse avrà un impatto limitato per la nostra organizzazione.</p> <p>Le norme che innalzano il livello minimo per l'accesso all'attività da parte dei patronati, riducono il numero dei patronati a meno della metà di quelli oggi in attività. Il patronato della CNA ha tutti i requisiti richiesti dalla nuova normativa.</p> <p>Molto rilevante sarà l'ampliamento delle attività che i patronati potranno svolgere, fra cui: la previdenza e l'assistenza sociale, il diritto del lavoro, la sanità, il diritto di famiglia e delle successioni, il diritto civile e la legislazione fiscale, il risparmio e la tutela e sicurezza sul lavoro. Tutti i proventi di questa attività potranno beneficiare di un trattamento fiscale vantaggioso.</p> <p>La nuova norma, quindi, introduce un interessante scenario operativo che porterà alla costituzione di una nuova rete di servizi per i cittadini.</p>	<p>E' necessaria, in tutti i territori, una profonda analisi del nostro modello di erogazione dei servizi per innestare efficacemente tutto il carnet di servizi previsti dalle modifiche normative.</p> <p>Per queste ragioni abbiamo già avviato un tour informativo in tutte le regioni italiane.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>che devono avere sia l'organizzazione di rappresentanza che il nuovo patronato, passa da un terzo delle regioni ed un terzo delle province italiane a un numero di province nelle quali risiede almeno il 60% della popolazione italiana. Riguardo, invece, alla dimensione minima della produzione che viene richiesta ai patronati, vengono commissariati e sciolti tutti i patronati che per due anni consecutivi, a partire dal 2014, gestiscono una percentuale di attività inferiore all'1,5% rispetto al totale. Vengono, altresì, commissariati e sciolti quei patronati che non dimostrino di svolgere attività in almeno otto Stati esteri, con esclusione dei patronati emanati da organizzazioni di rappresentanza del lavoro agricolo. Riguardo, infine, l'aspetto operativo sono introdotte rilevanti modifiche rispetto alla attività che i patronati possono svolgere a pagamento senza scopo di lucro. Attività che si sommano a quelle che i patronati già svolgono.</p>		
<p>Riduzione sgravi contributivi contrattazione di 2° livello (Art. 1, c. 313) Riduzione del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di un importo pari a 208 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni per l'anno 2016.</p>	<p>Il Governo ha destinato i residui del Fondo a copertura di altri interventi contenuti nella Legge di Stabilità, sottraendo preziose risorse alla contrattazione di 2° livello.</p>	

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>Proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni (Art. 1, c. 626 a 627) E' prevista una nuova riapertura dei termini per tassare in modo agevolato le plusvalenze latenti maturate su terreni edificabili e con destinazione agricola e sulle partecipazioni in società. In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015. In tal caso, la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015 e, entro lo stesso termine, si dovrà provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Rispetto alla versione originaria, il testo definitivo della norma raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva che passa dal 4% all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate.</p>	<p>La disposizione precedente, che consentiva di aggiornare il valore dei beni posseduti al 1° gennaio 2014, è appena scaduta; potranno, pertanto, giovare della norma coloro che non hanno ancora usufruito della possibilità di rivalutazione.</p>	<p>Il raddoppio dell'aliquota di imposizione sostitutiva sull'aggiornamento di valore dei beni costituirà un forte deterrente ad usufruire della possibilità concessa, per tutti coloro che avessero già affrancato il valore ad una data antecedente al 1° gennaio 2015 usufruendo di norme precedenti. L'aumento, infatti, determinerebbe un aggravio del prelievo anche con riferimento al valore di terreni e partecipazioni già affrancato, ad esempio, al 1° gennaio 2014. Inoltre, non trova risposta l'esigenza delle imprese di riaprire i termini per l'estromissione agevolata degli immobili dall'attività d'impresa che consentirebbe, a quelle ormai chiuse, la cessazione formale dell'attività (che oggi non avviene al solo scopo di evitare la forte tassazione sulla plusvalenza degli immobili strumentali).</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>Estensione del "reverse charge" (Art. 1, c. 629 a 633) Come misura di contrasto all'evasione IVA, la norma estende il meccanismo del "reverse charge" a varie prestazioni di servizi rese nel campo dell'edilizia e a nuovi settori, come l'energia. A tal fine viene modificato l'art. 17 del D.P.R. 633/1972, stabilendo che il meccanismo dell'inversione contabile ai fini IVA venga applicato anche alle prestazioni di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) servizi di pulizia; 2) demolizione; 3) installazione impianti; 4) completamento relative ad edifici; 5) trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra; 6) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; 7) cessioni di gas ed energia elettrica effettuate nei confronti di rivenditori; 8) cessione di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (l'applicazione di quest'ultima misura è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Consiglio dell'Unione europea). <p>Si tratta del regime Iva che impone il versamento</p>	<p>L'impossibilità di incassare l'IVA sulle vendite genera uno squilibrio nella gestione finanziaria a breve delle imprese che operano nel settore dell'impiantistica, dell'edilizia, dei servizi di pulizia, nonché, dopo l'autorizzazione della UE, della grande distribuzione alimentare. Inoltre, per evitare di accumulare crediti con l'erario, il cui recupero è lungo e oneroso, diventa vantaggioso effettuare gli acquisti di beni e servizi da imprese residenti in altri Paesi UE; in questo modo si evita di pagare l'Iva ai propri fornitori e, così, di maturare crediti fiscali.</p> <p>Oltre ai ritardi nel recupero le imprese, per poter compensare immediatamente i crediti di importo superiore a 5 mila euro, dovranno anticipare la presentazione della dichiarazione IVA. Inoltre, in presenza di un credito superiore a 15 mila euro, dovranno rivolgersi ad un intermediario per acquisire il visto di conformità sulla dichiarazione Iva sia per avere la possibilità di utilizzare il credito in compensazione sia per effettuare la richiesta di rimborso.</p>	<p>Invece di colpire esclusivamente gli evasori dell'Iva, si danneggiano tutte le imprese che lavorano nei settori cui si rende applicabile il "reverse charge". La scelta di adottare la fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese, quale segno di effettiva trasparenza e fedeltà fiscale, deve determinare l'esclusione dall'applicazione del "reverse charge". In questo momento le imprese non possono più sopportare l'improprio addebito, nei loro confronti, degli oneri dei controlli fiscali.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>dell'imposta al soggetto che riceve la prestazione laddove, in generale, l'Iva viene pagata dal soggetto che la effettua. Più in dettaglio, il soggetto che fornisce la prestazione emette una fattura senza Iva, mentre chi la riceve integra la fattura indicando l'Iva come suo debito e l'Iva di pari importo come credito per la detrazione del tributo. L'intento è quello di prevenire abusi e comportamenti fraudolenti designando come debitore d'imposta lo stesso soggetto che ha diritto alla detrazione.</p>		
<p>Introduzione dello "split payment" per le prestazioni rese ad enti pubblici (Art. 1, c. 629 a 633) Per le prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (Stato, enti pubblici territoriali, camere di commercio, istituti universitari, enti ospedalieri, ecc), la norma introduce il meccanismo dello "split payment" anche noto come scissione dei pagamenti. La norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi paghino l'IVA che viene addebitata loro dai fornitori direttamente all'Erario. Il fornitore, pertanto, riceve dal cliente PA il corrispettivo al netto dell'IVA indicata in fattura. Lo "split payment" riguarderà i rapporti di fornitura di beni e servizi con tutti gli enti pubblici, laddove</p>	<p>Attraverso tale meccanismo la PA assume il ruolo istituzionale di riscossore diretto dell'Iva verso l'erario, sostituendosi alle imprese. Il meccanismo serve a inibire le frodi basate sul "missing trader", in cui il debitore dell'imposta, dopo averla riscossa dal proprio cliente, omette di versarla. Anche lo "split payment" come il <i>reverse charge</i> crea nelle imprese che effettuano prestazioni con lo Stato, importanti squilibri finanziari a breve e situazioni di strutturale credito Iva. In sostanza si riproducono gli stessi problemi del "reverse charge", ma in modo più esteso. Le imprese che effettuano operazioni con la PA, infatti, sono molto più di quelle che operano nei settori cui si applica il</p>	<p>Occorre prevedere l'abrogazione dello "split payment" dal mese di aprile 2015, in concomitanza con la completa entrata in vigore della fatturazione elettronica verso la PA. Da tale data, infatti, l'Agenzia delle entrate avrà tutti gli elementi per monitorare tempestivamente i versamenti dell'Iva sulle fatture emesse nei confronti della PA.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>l'operazione non sia già assoggettata al "reverse charge".</p> <p>Rispetto alle versione originaria, il testo definitivo della norma include i fornitori della PA tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso dei crediti IVA deve essere eseguito in via prioritaria.</p> <p>Nelle more del rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea di una misura di deroga alla Direttiva sull'IVA, lo "split payment" trova comunque applicazione già dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>meccanismo del "reverse charge" e per fatturati superiori.</p> <p>Anche in questo caso, è possibile che le grandi imprese che lavorano con la PA troveranno più conveniente acquistare i beni e servizi da imprese residenti in altri Paesi UE, a danno delle piccole imprese dell'indotto.</p>	
<p>Nuove disposizioni volte a favorire la "compliance", ossia l'adempimento volontario (Art. 1, c. 634 a 640)</p> <p>E' previsto che le informazioni relative a singoli contribuenti comunque acquisite dall'Agenzia delle Entrate, riguardanti elementi che incidono sull'Iva, sulle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) ovvero sull'IRAP, siano comunicate ai contribuenti, attraverso procedure telematiche da definire affinché lo stesso possa correggerle o integrarle. Al contribuente, verrà comunicato anche l'impatto che queste informazioni hanno sui ricavi/ compensi, sui redditi, sul volume d'affari (IVA) e sul valore della produzione IRAP. In sostanza, attraverso il potenziamento del ravvedimento operoso (strumento che consente di sanare spontaneamente eventuali errori ed omissioni usufruendo di sanzioni</p>	<p>La norma ribalta sul contribuente gli oneri connessi all'accertamento delle imposte dovute, sulla base degli elementi che risultano dalle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In altri termini, il contribuente viene spinto ad eseguire compiti cui è tenuta l'Agenzia delle Entrate, tramite la concessione di sanzioni ridotte solamente nelle ipotesi in cui si proceda all'autoliquidazione delle maggiori imposte dovute.</p> <p>Usare le informazioni contenute nelle banche dati senza un'analisi del caso specifico, rischia di creare forti tensioni nei contribuenti fedeli al fisco, costringendoli ad un ulteriore adempimento per giustificare o indicare gli eventuali errori nei dati comunicati</p>	<p>I soggetti congrui e coerenti con gli studi di settore, devono essere esclusi dalle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>ridotte), il contribuente potrà regolarizzare la sua posizione in situazioni prima precluse ed in un arco temporale più ampio rispetto al passato. In particolare, per i soli tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate, sarà possibile sanare la propria posizione anche dopo che la violazione sia stata constatata dal fisco o siano iniziate le varie attività ispettive. Vengono introdotte nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni, graduate in funzione del tempo intercorso fino al ravvedimento. Tempo che, rispetto alla precedente disciplina, viene ampliato fino al termine di decadenza del potere di accertamento.</p> <p>Nell'ambito del processo di revisione del ravvedimento operoso, vengono abrogate anche alcune norme riguardanti istituti deflattivi del contenzioso tributario: l'adesione ai verbali di constatazione, l'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio e l'acquiescenza cosiddetta rafforzata.</p>	<p>dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Inoltre, nella norma non esiste nessun collegamento con gli studi di settore. Non è ipotizzabile che le imprese completamente in regola con gli studi di settore, possano ricevere una comunicazioni di irregolarità.</p>	
<p>Aumento delle ritenute sulle spese che concedono detrazioni (Art. 1, c. 657)</p> <p>E' previsto l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta che le banche devono applicare sui bonifici effettuati da famiglie ed imprese, in relazione alle spese che concedono le detrazioni fiscali.</p>	<p>La norma crea rilevanti impatti negativi sull'equilibrio finanziario delle imprese che effettuano le prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione delle detrazioni fiscali. L'incremento della somma trattenuta dalla banca, infatti, comporta che il destinatario dell'accredito riceva un importo inferiore</p>	<p>Occorre, quanto prima, riportare la ritenuta applicata sui bonifici al 4%.</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>Si tratta, tipicamente, delle spese relative alle ristrutturazioni delle abitazioni e alla riqualificazione energetica degli edifici.</p>	<p>rispetto al passato. L'innalzamento della misura della ritenuta, inoltre, creerà nelle imprese situazioni di cronici crediti IRPEF ed IRES. Osservando la redditività delle imprese che operano in questi settori attraverso la banca dati degli studi di settore, è emerso che applicare l'8% sui ricavi equivale ad imporre una tassazione anticipata sul reddito compresa tra il 70 e l'80%.</p> <p>Occorre considerare, inoltre, che la ritenuta costituisce un acconto che può essere scomputato in dichiarazione annuale, non potendo essere utilizzato direttamente in compensazione. Peraltro, l'eventuale credito emergente da Unico è soggetto all'apposizione del visto di conformità, nell'ipotesi in cui si voglia utilizzarlo per compensare debiti IRPEF-IRES superiori a 15 mila euro, con conseguenti ulteriori oneri amministrativi.</p>	
<p>Clausola di salvaguardia aumento aliquote IVA (Art. 1, c. 207 e c. 718 e 719) Viene superata, limitatamente al 2015, la clausola di salvaguardia in bianco prevista dalla precedente legge di stabilità. In particolare, il comma 207 posticipa al 1° gennaio</p>	<p>La norma evita un aumento della pressione fiscale per il 2015 quantificato in 3 miliardi di euro. Infatti, tutti gli aumenti potenziali di tassazione scatterebbero dal 1° gennaio 2016. In questo senso è migliorativa. Tuttavia, occorrerà trovare soluzioni che consentano di evitare l'applicazione delle</p>	<p>Rispetto alle clausole di salvaguardia disposte in anni precedenti, gli aumenti delle imposte indirette (IVA e accise) sono già previsti da ora. In altre parole, per la loro entrata in vigore, non serve alcun ulteriore</p>

LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
<p>2016 la possibilità di disporre "aumenti delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti" eliminando, per tale via, la possibilità di aumenti di pressione fiscale per l'anno 2015. Per il 2016 e 2017, invece, assicura una riduzione delle maggiori entrate previste per un valore di 3 mld di euro.</p> <p>Il comma 718 prevede una nuova clausola di salvaguardia. In dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017; - l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018; - l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per il 2018 e ciascuno degli anni successivi. <p>Tuttavia, questi aumenti non saranno adottati o saranno adottati per importi inferiori a quelli indicati ove siano sostituiti da altre norme che assicurino</p>	<p>disposizioni contenute nella nuova clausola di salvaguardia.</p> <p>Ulteriori e così rilevanti aumenti di tassazione indiretta (IVA ed accise), genererebbero una contrazione della domanda interna, con forti ripercussioni sulla crescita economica. Questa volta, gli incrementi riguarderebbero anche l'aliquota IVA ridotta del 10% che si rende applicabile sui beni di prima necessità quali: abitazioni, alimenti, somministrazione di alimenti e bevande, energia e carburanti utilizzati per il riscaldamento, ecc..</p>	<p>atto normativo.</p> <p>Diventa indispensabile, pertanto, mantenere gli obiettivi di bilancio attraverso una azione più incisiva nei tagli della spesa.</p>



LEGGE DI STABILITA' 2015 – L. 190, 23 dicembre 2014

Descrizione della misura	Valutazione d'impatto	Commento
maggiori entrate ovvero risparmi di spesa.		
Ulteriori misure di copertura (Art. 1, c. 722) Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata in bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20.000.000 di euro per l'anno 2015 e di 120.000.000 di euro dall'anno 2016, a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua.	La misura, sebbene ridotta rispetto a quanto avvenuto in passato, non è congrua con l'obiettivo generale che dovrebbe avere il nostro Paese di aumentare la competitività delle imprese attraverso la formazione dei propri lavoratori. Riteniamo, pertanto, che per le coperture generali della Legge di Stabilità 2015 si dovrebbe utilizzare la fiscalità generale.	